



Comune di TORRI in Sabina

Provincia di Rieti

Piazza Roma, n. 6 - CAP 02049
tel. 0765/62004 - fax 0765/62012
e-mail : protocollo@comune.torriinsabina.ri.it

AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E ATTIVITA' PRODUTTIVE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n. 14 del 16.01.2026

OGGETTO : Liquidazione pagamento ferie maturate e non godute alla dipendente I.C, cat. B posizione economica B3 per pensionamento.

Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

TORRI in Sabina, li 16.01.2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Simone MARCHEGIANI)

EMESSI MANDATI : n.del
n. del

Copia della presente determinazione è stata pubblicata sul sito informatico di questo Comune (art. 32 comma 1 Legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i.) per rimanervi 15 quindici giorni consecutivi (art. 124 c. 1 D.Lgs 18.08.2000, n. 267)

Torri in Sabina li ____16.01.2026____

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTA la deliberazione di C.C. n. 22 del 18.12.2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2026/2028;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 47 del 18.12.2025 con la quale è stato approvato PEG anno 2026 ed assegnazione delle risorse ai responsabili;

VISTO l'art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, il quale prevede che spettano ai dirigenti tutti compiti che impegnano l'Amministrazione comunale verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge e dallo statuto tra le funzioni degli organi di governo e non rientranti tra le funzioni del segretario comunale, nonché tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo adottati dall'organo politico;

VISTO l'art. 109, comma 2 del D.Lgs n. 267/2000, il quale prevede che nei Comuni privi di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui al citato art. 107 commi 2 e 3, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 51 del 20/10/2021 con la quale viene nominato il Sindaco Michele Concezzi Responsabile dell'Area Servizi Demografici e Attività Produttive, ai sensi dell'art.53 comma 23 della legge 388/2000, così come modificato dall'art. 29, comma 4, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 7 comma 12 del Regolamento degli uffici e dei servizi;

DATO ATTO che la Sig.ra I.C., operatore esperto amministrativo- contabile Cat. B, a tempo indeterminato, posizione economica B3, è stata collocata a riposo a decorrere dal 31.12.2025;

ACQUISITA la richiesta di ferie maturate dalla dipendente per un totale di 35 gg;

RILEVATO CHE il contratto di lavoro del personale degli Enti Locali, siglato il 6 luglio 1995, all'art. 18, comma 16 pur puntualizzando che le ferie sono un diritto irrinunciabile, ha previsto che, all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio o per motivi di salute, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse;

Rilevato altresì che:

- il Ccnl del 21.05.2018 all'art.28,c.11, recependo quando indicato all'art.18 del contratto del 06 luglio 1995, ha previsto che le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative;
- la giurisprudenza di legittimità in materia e, da ultimo, l'Ordinanza n. 14083 del 21/05/2024 con cui la sez. lavoro della Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: "In tema di pubblico impiego privatizzato, il datore di lavoro ha l'onere di dimostrare di avere esercitato la sua capacità organizzativa in modo che il lavoratore godesse effettivamente del periodo di congedo e, quindi, di averlo inutilmente invitato a usufruirne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle dette ferie e alla indennità sostitutiva; pertanto, non è idonea a fare ritenere assolto tale onere la comunicazione con la quale la P.A. chieda al dipendente di consumare siffatte ferie genericamente prima della cessazione del rapporto di impiego e non entro una data specificamente indicata, senza riportare l'avviso menzionato e subordinando, comunque, l'utilizzo del congedo in questione alle sue esigenze organizzative"
- la sentenza n. 17643 del 20.06.2023 con la quale Corte di Cassazione ha statuito che, "La prescrizione del diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, salvo che il datore di lavoro non dimostri che il diritto alle ferie ed ai riposi settimanali è stato perso dal medesimo lavoratore perché egli non ne ha goduto nonostante l'invito ad usufruirne; siffatto invito deve essere formulato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie ed i riposi siano ancora idonei ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui sono finalizzati, e deve contenere l'avviso che, in ipotesi di mancato godimento, tali ferie e riposi andranno persi al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato"
- durante l'assenza dal lavoro per ferie al lavoratore compete lo stesso trattamento economico che gli sarebbe spettato se avesse fornito la propria prestazione, comprensivo di tutti gli elementi che abbiano carattere di obbligatorietà, continuità, determinatezza o determinabilità, in pratica la retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la corrispondente retribuzione mensile per ventisei;

RITENUTO pertanto, di dover monetizzare le ferie non usufruite alla dipendente Sig.ra I.C

PRESO ATTO CHE a termine della circolare 10 gennaio 1996, n. 2, l'INPDAP ha precisato che per retribuzione contributiva ai sensi della legge 8 agosto 1995, n.335, ai fini imponibili, si deve intendere tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in denaro o in natura al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro escluse le voci tassativamente indicate;

CONSIDERATO CHE il compenso sostitutivo delle ferie è da assoggettare a contribuzione previdenziale in quanto non rientranti nell'elencazione tassativa delle somme escluse, come puntualizzato dall'INPDAP con la richiamata circolare n.2/96;

ACCERTATO che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'art. 9, comma 1 del D.L. 78/2009 convertito in Legge 109/2009;

RITENUTO dover provvedere alla sua liquidazione;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. n.267/2000 dai responsabili dei servizi interessati;

VISTO il D.P.R. 05.10.2010, n. 207;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità del Comune:

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241;

VISTO il bilancio del corrente esercizio;

Tutto ciò premesso e considerato;

D E T E R M I N A

1. DI PRENDERE ATTO di quanto specificato in epigrafe;
 2. DI LIQUIDARE le spettanze a titolo di pagamento sostitutivo delle ferie maturate e non godute, in favore Sig.ra I.C, operatore esperto amministrativo- contabile Cat. B, a tempo indeterminato, posizione economica B3 per complessive 30 giornate lavorative;
 3. DI IMPUTARE le relative competenze ai capitoli di Bilancio 36 per competenze, 37 per oneri e 44 per Irap;
- 1) DI TRASMETTERE copia del presente atto al responsabile del servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Dott. Michele CONCEZZI

Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato